

**Ordinanza
concernente l'importazione, il transito
e l'esportazione di animali e prodotti animali
(OITE)**

del 20 aprile 1988 (Stato 5 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 10 della legge federale del 9 marzo 1978¹ sulla protezione degli animali;
visti gli articoli 26a, 32 e 37 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari;³
visti gli articoli 2, 24, 25, 29, 53 e 57 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizoozie;
visto l'articolo 146 della legge del 29 aprile 1998⁵ sull'agricoltura;
visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000⁶ sugli agenti terapeutici;
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974⁷ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;
in esecuzione della Convenzione europea del 13 dicembre 1968⁸ sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale;
in esecuzione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁹ tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito Accordo),¹⁰

ordina:

RU **1988** 800

1 RS **455**

2 RS **817.0**

3 Nuovo testo del lemma giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1598).

4 RS **916.40**

5 RS **910.1**

6 RS **812.21**

7 RS **611.010**

8 [RU **1970** 1211, **1990** 97 art. 1 -3. RU **2006** 1857 art. 37]. Vedi ora la Conv. del 6 nov. 2003 (RS **0.452**).

9 RS **0.916.026.81**

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica all'importazione, al transito e all'esportazione degli animali e delle merci seguenti, al confine doganale e territoriale:

1. Animali
 - a. scimmie e proscimmie (*Primates*);
 - b. pipistrelli e pteropi (*Chiroptera*);
 - c. leporidi (*Lagomorpha*);
 - d. carnivori (*Carnivora*);
 - e. perissodattili (solipedi) (*Perissodactyla*);
 - f. artiodattili (biungulati) (*Artiodactyla*);
 - g. palmipedi (*Anseriformes*);
 - g^{bis}.¹¹ struzzi (*Ratitae*);
 - h. gallinacei (*Galliformes*);
 - i. colombi (*Columbiformes*);
 - k. pappagalli (*Psittaciformes*);
 - l.¹² rane (*Rainade*), molluschi (*Mollusca*) e echinodermi (*Echinoderma*), destinati all'alimentazione;
 - m. ...¹³
 - n.¹⁴ pesci (*Pisces*), ciclostomi (*Cyclostomata*) e crostacei (*Crustacea*);
 - o. api mellifere (*Apis mellifica*).
2. *Prodotti animali*
 - a. carne e prodotti a base di carne¹⁵;
 - b. sperma animale, ovuli non fecondati ed embrioni di animali;
 - c. uova da cova di volatili e uova di pesci;
 - d. prodotti animali da foraggiamento;
 - e. merci d'origine animale non destinate al foraggiamento;
 - f. prodotti immunobiologici;
 - g. materiale infettivo patogeno per gli animali;

¹¹ Introdotta dall'art. 314 n. 2 dell'O del 27 giu. 1995 sulle epizoozie, in vigore dal 1° set. 1995 (RS **916.401**).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU **1990** 1357).

¹³ Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 1990 (RU **1990** 1357).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 4 all'O del 24 nov. 1993 conc. la LF sulla pesca, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **923.01**).

¹⁵ Nuovo termine giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- h. sostanze e oggetti che possono essere portatori di agenti epizootici, come altre derrate alimentari d'origine animale, rifiuti di derrate alimentari destinati al foraggiamento, fieno, paglia, materiale d'imballaggio e ingrassi d'origine animale.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza sono adoperate le seguenti abbreviazioni:

- a. *Polizia sanitaria*: polizia sanitaria e polizia delle epizootie;
- b. *Animali*: animali vivi;
- c.¹⁶ *Selvaggina*: carne di animali elencati nell'articolo 4 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁷ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Sezione 2: Organizzazione d'esecuzione

Art. 3 Ufficio federale di veterinaria

¹ L'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) controlla l'importazione, il transito e l'esportazione degli animali e delle merci di cui all'articolo 1 tramite il servizio veterinario di confine.

² L'Ufficio federale può prescrivere, completivamente al provvedimenti previsti nella presente ordinanza e sempreché lo giustifichino motivi di polizia sanitaria:

- a. altri provvedimenti profilattici per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di merci;
- b. autorizzazioni, certificati e visite veterinarie al confine per animali e merci per i quali questi provvedimenti normalmente non sono necessari;
- c. divieti d'importazione, di transito e d'esportazione per determinati animali e merci;
- d. la revoca d'autorizzazioni accordate;
- e. la chiusura di taluni valichi di confine al traffico delle persone, degli animali e delle merci in caso di grave pericolo d'introduzione di epizootie pericolose.

³ L'Ufficio federale istituisce e gestisce un sistema d'informazione e di trasmissione dei dati che assicura la connessione con il sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie della Comunità europea e della Norvegia. Hanno accesso al sistema: l'Ufficio federale, i veterinari cantonali, i veterinari di confine, i veterinari di controllo delle esportazioni e i veterinari ufficiali. Il sistema informa in merito alla

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 817.190).

¹⁷ RS 817.02

provenienza, al luogo di destinazione, al contrassegno e allo status sanitario di animali e prodotti animali.¹⁸

Art. 4 Servizio veterinario di confine

¹ Il servizio veterinario di confine comprende i seguenti organi:

- a. la centrale dell'Ufficio federale;
- b. i veterinari di confine assunti in funzione principale o accessoria e i loro supplenti;
- c. i periti assunti in funzione principale o accessoria per l'esame di problemi particolari;
- d. gli ausiliari dei veterinari di confine.

² Gli organi del servizio veterinario di confine svolgono, al confine doganale e territoriale, i controlli prescritti.

³ Cooperano all'attività ufficiale degli organi d'esecuzione cantonali.

⁴ Non possono riscuotere emolumenti.

⁵ Devono mantenere il segreto sugli affari di servizio.

⁶ Per gli organi del servizio veterinario di confine assunti in funzione accessoria, l'adempimento dei doveri ufficiali è poziore a qualunque altra attività. Essi sono tenuti a partecipare al corsi d'istruzione organizzati dall'Ufficio federale.

Art. 5¹⁹ Veterinari di controllo delle esportazioni e veterinari ufficiali

¹ Su proposta del veterinario cantonale, l'Ufficio federale nomina i veterinari di controllo delle esportazioni, disciplina la loro competenza e attribuisce loro il timbro ufficiale.

² I veterinari di controllo delle esportazioni sorvegliano:

- a. le aziende d'esportazione riconosciute per la carne e i prodotti a base di carne;
- b. le aziende d'esportazione riconosciute secondo l'articolo 297 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 27 giugno 1995²⁰ sulle epizootie;
- c. l'esportazione di animali.

³ I veterinari di controllo delle esportazioni sono indennizzati dall'Ufficio federale per le loro prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b. L'Ufficio federale fattura tali indennità alle aziende d'esportazione.

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1411). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

²⁰ RS 916.401

⁴ I veterinari di controllo delle esportazioni fatturano ai detentori degli animali le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera c secondo le tariffe dell'ordinanza del 30 ottobre 1985²¹ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

⁵ I veterinari ufficiali di cui all'articolo 302 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie sono responsabili del controllo degli animali importati.

⁶ I veterinari di controllo delle esportazioni e i veterinari ufficiali sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi di formazione e di perfezionamento.

⁷ Essi devono mantenere il segreto sugli affari di servizio. I conflitti di interessi devono essere evitati.

Art. 6 Uffici doganali

¹ L'Ufficio federale designa, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, gli uffici doganali aperti per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di merci e stabilisce le ore di sdoganamento.

² L'Amministrazione delle dogane, le imprese di trasporto e le amministrazioni dei depositi devono mettere a disposizione del servizio veterinario di confine uffici e locali di visita adeguati. L'Ufficio federale provvede all'arredamento e alla manutenzione.

³ Le imprese di trasporto e le amministrazioni dei depositi devono equipaggiare tutti gli uffici doganali aperti di stazioni o di depositi con impianti adeguati e proporzionati al volume del traffico, per lo scarico e il carico degli invii sottoposti alla visita veterinaria di confine. Se le circostanze lo esigono, approntano inoltre dispositivi per allacciare e curare gli animali, come anche piazzali cintati e locali per accoglierli, nonché per depositare convenientemente le merci deperibili.

⁴ Le rampe, i luoghi di visita e la pavimentazione dei binari di rampa, dove gli animali da reddito subiscono la visita veterinaria di confine, devono essere provvisti di un rivestimento impermeabile, facile da pulire e da disinfettare.

⁵ Le competenti amministrazioni degli aeroporti internazionali riconosciuti come aeroporti doganali dalla Direzione generale delle dogane, d'intesa con l'Ufficio federale dell'aviazione civile, devono mettere a disposizione i locali, gli impianti e i dispositivi di cui ai capoversi 2 a 4.

Art. 7 Obbligo di informare per l'Amministrazione delle dogane

L'Amministrazione delle dogane fornisce all'Ufficio federale, a domanda di quest'ultimo informazioni riguardo ai fatti importanti per l'esecuzione della presente ordinanza, gli consente di esaminare gli atti e gli comunica indicazioni su l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e merci.

²¹ RS 916.472

Art. 8 Cantoni

¹ Se i provvedimenti previsti nella presente ordinanza non possono essere eseguiti dal servizio veterinario di confine, dai veterinari di controllo delle esportazioni o dagli organi doganali, il Cantone in cui si trovano o a cui sono destinati gli animali o le merci fornisce l'assistenza necessaria. ²²

² Ove sussistano dubbi riguardo alla competenza, l'Ufficio federale decide dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione dei Cantoni interessati.

Art. 9 Cooperazione di altri servizi

¹ Il personale dell'Amministrazione delle dogane, delle poste, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti, gli assoggettati all'obbligo della denuncia doganale, come anche gli impiegati delle ditte di spedizione coadiuvano, per quanto possibile, gli organi del servizio veterinario di confine nell'adempimento dei loro compiti.

² Essi annunciano all'Ufficio federale i casi di epizootie manifestatisi nei Paesi vicini.

Sezione 3: Procedura di autorizzazione**Art. 10** Autorità incaricata di rilasciare le autorizzazioni

¹ L'Ufficio federale rilascia le autorizzazioni prescritte secondo la presente ordinanza per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e merci.

² L'Ufficio federale decide a quali condizioni e oneri sono vincolate le autorizzazioni per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e merci. Disciplina segnatamente la compilazione dei certificati, il trasporto, la visita veterinaria di confine e la quarantena.

Art. 11 Autorizzazione

¹ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. è provato che la situazione epizootica nella regione di provenienza è favorevole o sono stati presi provvedimenti appropriati per prevenire l'introduzione di epizootie;
- b. sono adempiute le esigenze della presente ordinanza;
- c. sono prodotte le autorizzazioni prescritte da altre disposizioni federali, segnatamente dalla legislazione sull'agricoltura.

² La validità dell'autorizzazione è limitata.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

³ L'Ufficio federale decide quale malattia contagiosa o maligna va presa in considerazione per la valutazione della situazione epizootica.

Art. 12 Agevolazioni

L'Ufficio federale può accordare agevolazioni per l'importazione, il transito o l'esportazione se le condizioni sono particolarmente favorevoli e se non vi si oppongono motivi di protezione degli animali o di polizia delle epizootie. È salvo l'articolo 42.

Art. 13 Certificati

¹ Se non è disposto altrimenti nella presente ordinanza o dall'Ufficio federale, certificati devono essere compilati dal competente veterinario ufficiale del Paese di spedizione e recare le seguenti indicazioni:

- a. autorità che rilascia il certificato;
- b. provenienza e destinazione dell'invio;
- c. mezzo di trasporto;
- d. descrizione dell'invio;
- e. conferma dell'adempimento delle condizioni d'importazione, di transito o d'esportazione (art. 10 cpv. 2);
- f. data della compilazione;
- g. timbro e firma dell'autorità che rilascia il certificato, in originale.

² I certificati vanno compilati in lingua tedesca, francese, italiana o inglese ovvero corredati di una traduzione autenticata in una di queste lingue.

Art. 14 Realizzazione di pegni doganali

Gli invii trattenuti in pegno doganale per i quali è richiesta un'autorizzazione d'importazione possono essere realizzati nel Paese solamente con l'approvazione dell'Ufficio federale.

Sezione 4: Controlli al confine

Art. 15 Compiti della persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale

¹ La persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale deve annunciare l'invio agli organi del servizio veterinario di confine, sballararlo, approntarlo e presentarlo alla visita veterinaria, come anche produrre i documenti di scorta richiesti. Inoltre, deve provvedere affinché gli invii esaminati siano reimballati e ricaricati.

² A domanda degli organi del servizio veterinario di confine, la persona soggetta all'obbligo della denuncia mette gratuitamente a disposizione i mezzi ausiliari necessari per la visita.

Art. 16 Visita veterinaria di confine

¹ Nella misura prevista dalla presente ordinanza o dall'ordinanza del 19 agosto 1981²³ sulla conservazione delle specie, gli animali e le merci sono sottoposti alla visita veterinaria di confine prima dello sdoganamento.

² Gli organi del servizio veterinario di confine accettano gli invii alla visita se sono prodotti le autorizzazioni e i certificati richiesti.

³ La visita veterinaria di confine comprende il controllo delle autorizzazioni e dei certificati nonché:

- a. per gli animali, un esame che, secondo la specie, la provenienza, il numero e il pericolo di epizoozia, può andare dal controllo sommario a un esame veterinario vero e proprio di ogni singolo animale;
- b. per le merci, un esame per campionatura dell'invio, la cui portata varia secondo il genere, la provenienza, la quantità, il pericolo di epizoozia nonché il rischio per la salute del consumatore.

⁴ Se la visita lo esige, l'ufficio federale può far capo a periti.

Art. 17 Prelevamenti di campioni

¹ Gli organi del servizio veterinario di confine possono prelevare campioni, senza essere tenuti al risarcimento, ed esaminarli direttamente oppure trasmetterli a un laboratorio specializzato. Essi possono differire la loro decisione fino a conoscenza del risultato dell'esame.

² Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, il prelevamento di campioni avviene secondo la pertinente ordinanza del 4 giugno 1984²⁴ sul prelevamento di campioni.

³ Per gli esami sistematici effettuati a titolo informativo, gli organi del servizio veterinario di confine possono allestire un rapporto di prelievo semplificato e rinunciare alla sigillatura dei campioni se la persona soggetta all'obbligo della denuncia non esige l'applicazione della procedura prevista nell'ordinanza del 4 giugno 1984 sul prelevamento di campioni.

⁴ Gli organi del servizio veterinario di confine comunicano d'ufficio alla persona soggetta all'obbligo della denuncia i risultati degli esami. I risultati degli esami sistematici sono comunicati su richiesta e se danno luogo a contestazione.

Art. 18 Carte di passo

¹ Il veterinario di confine, se un invio è stato ammesso all'importazione, al transito o all'esportazione, compila una carta di passo o un attestato equivalente. La carta di passo e l'attestato non sono necessari per l'immagazzinamento in un deposito doganale.

²³ RS 453

²⁴ [RU 1984 679, 1995 1668, 1996 208 art. 2 lett. m. RU 2005 5451 all. n. I 11]

² La carta di passo o l'attestato per l'importazione e il transito autorizza il trasporto diretto di animali e di merci dall'ufficio doganale di entrata al luogo di destinazione nel Paese o all'ufficio doganale d'uscita. Esso serve da documento giustificativo nei confronti degli organi federali, cantonali e comunali di polizia delle epizoozie, di polizia degli alimenti come anche di protezione degli animali.²⁵

Art. 19 Contestazione di invii

¹ Il veterinario di confine contesta gli invii, non conformi alle prescrizioni, di animali e merci.

² Prende una delle seguenti decisioni, secondo il quadro circostanziale:

- a. liberazione con riserva;
- b. rifiuto;
- c. sequestro;
- d. confisca.

³ Il veterinario di confine notifica la decisione alla persona soggetta all'obbligo della denuncia.

Art. 20 Liberazione con riserva

¹ Il veterinario di confine libera con riserva l'invio che deroga solo in modo insignificante allo stato regolamentare.

² Può liberare con riserva e far pervenire per un ulteriore controllo alle autorità cantonali competenti nel luogo di destinazione gli invii che non ha potuto giudicare in modo conclusivo nel luogo ufficialmente designato (luogo ufficiale) giusta l'articolo 33 della legge del 1° ottobre 1925²⁶ sulle dogane.

Art. 21 Rifiuto

¹ Fatti salvi gli articoli 22 e 23, il veterinario di confine rifiuta gli invii che non possono essere sdoganati.

² La persona soggetta all'obbligo della denuncia deve, entro un congruo termine, allontanare dal luogo ufficiale gli invii rifiutati. Il veterinario di confine può sequestrare gli invii che, dopo la scadenza del termine prescritto alla persona soggetta all'obbligo della denuncia, si trovano ancora sul luogo ufficiale.

³ Se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, le merci rifiutate possono essere depositate in un magazzino doganale.

⁴ Esse possono essere ripresentate alla visita veterinaria di confine se è stata eliminata la causa che ha provocato il rifiuto.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

²⁶ RS 631.0

Art. 22 Sequestro

¹ Il veterinario di confine sequestra:

- a. gli animali e le merci sospetti di epizoozie o infetti;
- b. gli animali il cui trasporto è divenuto impossibile per motivi di protezione degli animali;
- c. gli animali periti durante il trasporto;
- d. le merci sospette d'essere nocive alla salute.

² L'Ufficio federale sistema gli animali e le merci sequestrati in un luogo da lui designato, a spese e a rischio della persona soggetta all'obbligo della denuncia. Sono salvi gli articoli 28 e 51 capoverso 6.

³ L'Ufficio federale può, dopo un congruo termine, confiscare gli animali e le merci sequestrati. Nel limite delle possibilità, la persona soggetta all'obbligo della denuncia dev'essere previamente sentita.

Art. 23 Confisca

¹ Il veterinario di confine confisca:

- a. le merci manifestamente avariate o nocive alla salute;
- b. i beni senza padrone;
- c. gli animali o le merci, dei quali è vietata l'importazione e che non possono essere rispediti al mittente.

² I sottoprodotti di origine animale sono forniti per l'eliminazione al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell'eliminazione e le addebita alla persona soggetta all'obbligo della denuncia.²⁷

Art. 24 Sistemazione e deposito

¹ La persona soggetta all'obbligo della denuncia è responsabile del trattamento, della sistemazione e del deposito specifici e adeguati di animali e merci fintanto che siano liberati dal veterinario di confine.

² Le spese per la cura e la conservazione provvisoria di animali e merci contestati, prima dello sdoganamento, come anche le spese di spedizione, macellazione o eliminazione sono addossate alla persona soggetta all'obbligo della denuncia.²⁸

³ Un eventuale ricavo della macellazione e dell'eliminazione va alla persona soggetta all'obbligo della denuncia, dopo deduzione delle spese procedurali.²⁹ Non vi è diritto a indennità giusta la legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

²⁸ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale [RU 1993 920].

²⁹ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale [RU 1993 920].

Capitolo 2: Importazione

Sezione 1: Importazione di animali

Art. 25 Autorizzazione di importazione

¹ Gli animali di cui all'articolo 1 cifra 1 possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione non è richiesta per:

- a. gli animali seguenti provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia:
 1. gli animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina come pure i conigli domestici e il pollame da reddito destinato alla commercializzazione (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie e piccioni), fatta eccezione per gli animali appartenenti a specie esotiche,
 2. fagiani, pernici e struzzi allevati o tenuti per la riproduzione, la produzione di carne o la produzione di uova destinate al consumo;
- b. animali destinati a istituzioni riconosciute ai sensi dell'articolo 297 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 27 giugno 1995³⁰ sulle epizoozie, come zoo e centri di custodia di animali da laboratorio, provenienti da istituzioni riconosciute dell'Unione europea o della Norvegia.
- c. i cani e i gatti domestici vaccinati contro la rabbia secondo le prescrizioni, a condizione che non provengano da Paesi in cui esiste la rabbia urbana;
- d. crostacei marini, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione;
- e.³¹ i pesci d'acquario e i pesci da tenere in stagni da giardino che non figurano nell'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993³² concernente la legge federale sulla pesca;
- f. conigli domestici in invii di al massimo quattro animali provenienti da Paesi che non sono quelli della Comunità europea o la Norvegia.³³

² L'Ufficio federale sottopone, per rapporto e preavviso, la domanda d'importazione al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione, se è prescritta una quarantena o un'autorizzazione per la detenzione di animali secondo la legislazione sulla protezione degli animali. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione è trasmessa, per conoscenza, al veterinario cantonale.³⁴

³ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizoozie;
- b. il veterinario cantonale ha confermato che sono adempiute le esigenze per l'esecuzione della quarantena;

³⁰ RS **916.401**

³¹ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3951).

³² RS **923.01**

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

- c. il veterinario cantonale ha confermato che sono adempiute le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali per la custodia degli animali al termine della quarantena;
- d.³⁵ in caso di selvaggina da mettere in libertà, la legislazione sulla protezione degli animali, sulla conservazione delle specie e sulla caccia non esclude la messa in libertà ed è stata rilasciata l'autorizzazione delle autorità competenti per la messa in libertà;
- e.³⁶ per quanto concerne i pesci, i ciclostomi e i gamberi di acqua dolce, l'Ufficio federale dell'ambiente³⁷ ha accertato che sono adempiute le esigenze dell'articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991³⁸ sulla pesca.

^{3bis} Per i pesci, i ciclostomi e i gamberi di acqua dolce provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia, l'Ufficio federale esamina la domanda esclusivamente in considerazione delle esigenze poste dalla legislazione in materia di pesca.³⁹

⁴ L'Ufficio federale può far controllare da periti la situazione nel Paese d'origine e addossare le spese agli importatori interessati (art. 82). Inoltre, per motivi di protezione degli animali e di conservazione delle specie, può vincolare l'autorizzazione d'importazione ad altri oneri e condizioni.

Art. 26 Certificato di sanità

¹ Qualsiasi invio di animali per cui è richiesta un'autorizzazione di importazione deve essere accompagnato da un certificato di sanità. Questo deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

- a. l'assenza di epizootie nel territorio di provenienza, nell'effettivo di provenienza e nell'invio di cui si tratta;
- b. l'esecuzione di esami chimici e di altri esami necessari;
- c. se necessario, l'esecuzione di misure medico-preventive (vaccinazioni, ecc.);
- d. il rispetto delle prescrizioni di protezione degli animali al momento del carico e della spedizione.

² Il certificato è valido dieci giorni.

³ Per l'importazione di animali vivi provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'Accordo. Le indicazioni che devono essere contenute nei certificati sono pubblicate nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»^{40,41}

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 4 all'O del 24 nov. 1993 conc. la LF sulla pesca, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **923.01**).

³⁷ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di questa modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁸ RS **923.0**

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁴⁰ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

Art. 26a⁴² Certificato genealogico e d'allevamento

Tutti gli animali d'allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell'importazione definitiva, da un certificato genealogico e d'allevamento conformemente all'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴³ concernente l'allevamento di animali.

Art. 27⁴⁴ Visita veterinaria di confine

¹ Gli animali di cui all'articolo 1 numero 1 devono essere sottoposti alla visita veterinaria di confine. Non è necessaria una visita veterinaria di confine:⁴⁵

- a. per gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia;
- b. per i cani e i gatti domestici, se:
 1. sono accompagnati,
 2. sono importati definitivamente in un invio di non più di tre esemplari,
 3. provengono da un Paese in cui non esiste la rabbia urbana;
- c. per i conigli domestici, se l'invio non comprende più di quattro esemplari;
- d. per crostacei marini, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione in invii di al massimo 2,5 kg;
- e.⁴⁶ per i pesci d'acquario e i pesci da tenere in stagni da giardino, fatta eccezione per i pesci che figurano nell'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁴⁷ concernente la legge federale sulla pesca.

² La visita veterinaria di confine consiste in un controllo dei documenti, della corrispondenza tra documenti e animali come pure degli animali stessi, o anche soltanto in una parte di questi provvedimenti.

³ Gli animali sono ammessi allo sdoganamento se dalla visita risulta che non sono infetti né sospetti di epizootie e che si trovano in condizione di essere trasportati.

⁴ In caso di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione ma che devono sottostare alla visita veterinaria di confine, come pure di pesci, ciclostomi e gamberi di acqua dolce della medesima provenienza, vengono controllati soltanto i documenti. Gli animali sono ammessi allo sdoganamento se i certificati corrispondono alle disposizioni di cui all'articolo 26 capoverso 3.

⁴² Introdotto dal n. I 19 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303).

⁴³ RS **916.310**

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3951).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3951).

⁴⁷ RS **923.01**

⁵ Gli animali di tutte le specie, per i quali la visita veterinaria di confine non è richiesta oppure è richiesto soltanto un controllo dei documenti, sono controllati per campionatura e in presenza di un sospetto di epizoozia oppure di un'infrazione alla legislazione in materia di epizoozie o di protezione degli animali.

Art. 28 Provvedimenti d'urgenza

¹ Il veterinario di confine può ordinare la macellazione d'urgenza o l'uccisione di animali inetti ad essere trasportati.

² D'intesa con il veterinario cantonale e dopo aver sentito l'amministrazione del mattatoio, l'Ufficio federale stabilisce in quale macello deve aver luogo la macellazione d'urgenza.

³ Se riscontra o presume la presenza di un'epizoozia su un animale di un invio, il veterinario di confine si mette immediatamente in contatto con la centrale dell'Ufficio federale.

⁴ L'Ufficio federale, secondo le circostanze, ordina il rinvio, la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione dell'animale sospetto d'epizoozia o di tutti gli animali dell'invio.

Art. 29⁴⁸ Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale

¹ Dopo lo sdoganamento, gli animali ammessi all'importazione devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione. Nessun altro animale può essere aggiunto al trasporto. Nel luogo di destinazione gli animali sono messi in quarantena; gli animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.

² Se è prescritta una quarantena o una sorveglianza veterinaria ufficiale, l'importatore informa il competente veterinario ufficiale, entro 24 ore dalla visita veterinaria di confine, dell'arrivo di animali al luogo di destinazione.

³ Non sono messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale:

- a. gli animali da macello;
- b. le rane, i crostacei, i molluschi e gli echinodermi destinati all'alimentazione;
- c. i cani e i gatti domestici, se provengono da un Paese dove non esiste la rabbia urbana;
- d. gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia.

⁴ L'Ufficio federale può autorizzare l'importazione di altre specie animali senza quarantena e senza sorveglianza veterinaria ufficiale, se la situazione epizootica lo consente.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

⁵ La quarantena è disciplinata dall'articolo 68 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴⁹ sulle epizootie nonché dalle condizioni e dagli oneri stabiliti dall'Ufficio federale nell'autorizzazione di importazione.

⁶ Il veterinario cantonale disciplina i particolari dell'esecuzione in una decisione di quarantena. L'Ufficio federale, su proposta del veterinario cantonale, decide quali provvedimenti vanno presi se non sono adempiute le condizioni e gli oneri della decisione di quarantena.

⁷ Il veterinario cantonale ordina la sorveglianza veterinaria ufficiale.

Art. 30 Cani e gatti domestici

¹ I cani e i gatti domestici devono essere accompagnati, all'importazione, da un certificato veterinario attestante la vaccinazione preventiva antirabbica. La vaccinazione dev'essere stata fatta almeno 30 giorni prima dell'importazione. L'ultima vaccinazione non deve esser stata fatta da più di un anno. Per gli animali rivaccinati da meno di un anno non dev'essere osservato il termine di attesa di 30 giorni.

^{1bis} I cani domestici devono essere contrassegnati mediante un microchip o un tatuaggio leggibile.⁵⁰

² Il certificato è rilasciato in lingua tedesca, francese, italiana o inglese e reca le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del tenitore dell'animale;
- b. i connotati dell'animale (razza, sesso, colore, età ed eventuali marchi);
^{bbis},⁵¹ numero del *microchip*;
- c. l'attestazione che l'animale, prima della vaccinazione, è stato esaminato clinicamente da un veterinario ed è stato trovato in buona salute;
- d. la data della vaccinazione antirabbica, il tipo del vaccino, il nome del fabbricante e il numero di fabbricazione;
- e. la firma autografa del veterinario.

³ Gli organi doganali controllano il certificato di vaccinazione di cani e gatti domestici accompagnati.

⁴ Possono essere importati nonostante la mancanza di un certificato di vaccinazione:

- a. i cani e i gatti domestici d'origine svizzera che sono stati temporaneamente all'estero e sono accompagnati da persone nonché i cani e i gatti domestici provenienti da Paesi dove non esistono casi di rabbia e in cui è vietata la vaccinazione; gli organi di controllo annunciano l'importazione al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione;

⁴⁹ RS **916.401**

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3113).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3113).

b.⁵² i cani e i gatti domestici di età inferiore ai tre mesi accompagnati da un certificato di sanità stilato da un veterinario e provenienti da un Paese dove non esiste la rabbia urbana.

⁵ I cani e i gatti domestici provenienti da Paesi dove esiste la rabbia urbana devono:

- a. essere sottoposti a una visita veterinaria di confine; e
- b. essere messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.⁵³

⁶ L'Ufficio federale designa i Paesi dove esiste la rabbia urbana.⁵⁴

⁷ Entro i dieci giorni successivi all'importazione, l'importatore deve notificare i cani domestici all'ufficio designato dal Cantone di domicilio conformemente all'articolo 16 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵⁵ sulle epizoozie.⁵⁶

Art. 31⁵⁷ Animali da macello

¹ L'Ufficio federale può determinare dove devono essere macellati gli animali che non sono originari della Comunità europea o della Norvegia.⁵⁸

² Gli animali da macello importati possono essere macellati soltanto in grandi aziende che soddisfanno, sotto tutti gli aspetti, l'ordinanza del 23 novembre 2005⁵⁹ concernente la macellazione e il controllo delle carni.⁶⁰

³ Al momento dello scarico, tutti gli animali devono essere esaminati da un controllore delle carni veterinario.

⁴ Al momento della macellazione, vanno rispettate le seguenti condizioni:

- a. le rampe, le stalle, le vie di raccordo e i locali di macello non possono essere utilizzati contemporaneamente per animali esteri e animali indigeni;
- b.⁶¹ i sottoprodotti risultanti dalla macellazione di animali importati devono essere eliminati conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza del 23 giugno 2004⁶² concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁵⁵ RS **916.401**

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3113).

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'art. 314 n. 2 dell'O del 27 giu. 1995 sulle epizoozie, in vigore dal 1° set. 1995 (RS **916.401**).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁵⁹ RS **817.190**

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS **817.190**).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁶² RS **916.441.22**

Art. 32 Rane, crostacei, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione

¹ In deroga all'articolo 25 capoverso 3, l'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione per l'importazione di rane destinate all'alimentazione se:

- a. l'autorità competente del Paese d'origine conferma che si tratta di animali catturati nella natura oppure allevati conformemente alle prescrizioni nazionali concernenti la caccia, la pesca, la protezione degli animali e la conservazione delle specie;
- b. l'esportazione non minaccia la sopravvivenza della specie di cui si tratta;
- c. un periodo di protezione adeguata nel Paese d'origine garantisce che gli animali non sono stati catturati nella natura durante il periodo di riproduzione;
- d. gli animali presentano un peso minimo ragionevole;
- e. gli animali sono trasportati in Svizzera senza subire danni e rapidamente;
- f. i contenitori di trasporto sono conformi all'articolo 55 dell'ordinanza del 27 maggio 1981⁶³ sulla protezione degli animali e non sono sovraffollati;
- g. l'autorità cantonale competente conferma che nel luogo di destinazione le rane sono tenute e uccise in condizioni irreprensibili quanto alla protezione degli animali e all'igiene.

² L'Ufficio federale decide quali attestazioni (art. 13 cpv. 1 lett. e) devono essere contenute nel certificato.

³ I crostacei, i molluschi e gli echinodermi vivi destinati all'alimentazione devono essere trasportati, conformemente agli articoli 53 a 55 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali, in modo da non subire danni.

Art. 33 Importazione professionale di crostacei, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione

¹ Chi importa professionalmente crostacei, molluschi od echinodermi destinati all'alimentazione deve, giusta l'articolo 38, essere riconosciuto come importatore professionale.

² All'importazione professionale di crostacei, molluschi ed echinodermi vivi destinati all'alimentazione si applicano parimente gli articoli 39 a 42 e 48.

Art. 34⁶⁴ Estivazione, svernamento e pascolo giornaliero

Per l'estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono applicabili le disposizioni dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo. Il «Bollettino dell' Ufficio federale di veterinaria»⁶⁵ informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati.

⁶³ RS 455.1

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

⁶⁵ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

Art. 35 Traffico di confine

¹ Gli abitanti della zona economica secondo la legge federale del 1° ottobre 1925⁶⁶ sulle dogane possono sempre passare il confine nei due sensi con i loro animali per l'esecuzione di lavori agricoli e per altri scopi non commerciali, senza autorizzazione, senza certificati e senza visita veterinaria di confine. È eccezzuato il traffico secondo l'articolo 34.

² Sono salve le convenzioni internazionali e l'articolo 3 capoverso 2.

Sezione 2: Importazione di carne e prodotti a base di carne**Art. 36** Autorizzazione di importazione

¹ La carne e i prodotti a base di carne possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² Se le merci sono destinate ad essere messe in commercio e la domanda d'importazione non è fatta da un importatore professionale riconosciuto, l'Ufficio federale sottopone la domanda, per rapporto e preavviso, alle autorità cantonali competenti nel luogo di destinazione.

³ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. accerta che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizoozie;
- b. sono adempiute le esigenze della presente ordinanza e della legislazione sulle derrate alimentari;
- c. ...⁶⁷

⁴ L'autorizzazione di importazione, durante la sua validità, dà diritto all'importatore professionale riconosciuto di importare il numero desiderato di invii.

Art. 37 Importazione senza autorizzazione

¹ Non soggiacciono all'autorizzazione:

- a. i prodotti provenienti da carne che non presentano più la struttura tissulare di questa, come l'estratto di carne, il grasso fuso, la gelatina;
- b. i prodotti con basso contenuto di carne (al massimo 20 % del peso);
- c. la carne e i prodotti a base di carne di pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi importati da importatori professionali riconosciuti;

⁶⁶ RS 631.0

⁶⁷ Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1411).

- d.⁶⁸ gli invii di carne e di prodotti a base di carne che, giusta gli articoli 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 e 27 dell'ordinanza del 10 luglio 1926⁶⁹ della legge sulle dogane, nonché l'articolo 5 dell'ordinanza del 30 gennaio 2002⁷⁰ sul commercio possono essere importati in franchigia;
- e.⁷¹ la selvaggina in corpi interi, eccettuati i cinghiali e gli animali da preda (*Carnivora*), abbattuta in Europa da persone domiciliate in Svizzera e i pesci morti da esse pescati; la merce deve essere presentata allo sdoganamento come bagaglio accompagnato e la persona soggetta all'obbligo della denuncia deve provare all'ufficio doganale di essere autorizzata a esercitare la caccia o la pesca sul territorio di provenienza della merce;
- f.⁷² 20 kg lordi di carne e di prodotti a base di carne per persona nel traffico viaggiatori;
- g.⁷³ altri invii dall'Europa con 20 kg al massimo di carne e prodotti carnei.

^{1bis} L'Ufficio federale può autorizzare l'importazione di cinghiali in corpi interi alle condizioni di cui al capoverso 1 lettera e se la situazione epizootica nella regione di provenienza è favorevole.⁷⁴

² Per motivi di polizia sanitaria l'Ufficio federale, d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, può derogare al capoverso 1 lettera b.

³ Gli articoli 39 a 48 non s'applicano alle importazioni che non soggiacciono alle autorizzazioni, eccettuate quelle di cui al capoverso 1 lettera c.⁷⁵

⁴ Sono fatti salvi gli accordi internazionali, le limitazioni d'importazione di ordine economico, nonché gli articoli 3 capoverso 2, 46 capoversi 4 e 5 e 48 capoverso 2.⁷⁶

Art. 38 Importazione professionale

¹ Chi importa professionalmente carne e prodotti a base di carne deve essere riconosciuto dall'Ufficio federale come importatore professionale.

² Il riconoscimento è rilasciato alle persone fisiche, alle società di persone e alle persone giuridiche che hanno la sede commerciale in Svizzera o sul territorio doganale svizzero.⁷⁷

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁶⁹ RS **631.01**

⁷⁰ RS **631.251.1**

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2050).

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

³ L'importatore professionale deve abbonarsi al «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»^{78,79}

⁴ Anche l'importatore riconosciuto deve essere in possesso di un'autorizzazione di importazione se è richiesta giusta gli articoli 25 e 36.

⁵ L'autorità cantonale competente riscontra almeno una volta l'anno l'osservanza delle condizioni (cpv. 2) e segnala le eventuali contestazioni all'Ufficio federale.

Art. 39 Esigenze generali

¹ La carne e i prodotti a base di carne destinati alla messa in commercio devono essere assolutamente atti all'alimentazione umana nonché conformi alla presente ordinanza e alla legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

² Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano alle autorizzazioni per l'importazione di merci non destinate alla messa in commercio nella misura in cui concernono la polizia delle epizoozie.

³ Le merci seguenti sono ammesse all'importazione solamente se surgelate:

- a. carne in piccoli pezzi come la fricassea, la carne tritata o la carne disossata meccanicamente;
- b. pezzi di organi crudi, non trattati;
- c. muso di bue, trippa, stomachi di suini, budella e vesciche, crudi e non trattati;
- d. prodotti a base di carne facilmente deperibili, fatti con carne cruda tritata;
- e. plasma sanguigno.

⁴ La carne e i prodotti a base di carne, eccettuate le conserve propriamente dette e i prodotti a base di carne a lunga conservazione, devono essere refrigerati o surgelati e imballati per il trasporto.

⁵ Gli imballaggi devono recare le seguenti indicazioni:

- a. il nome del fabbricante o del fornitore all'estero della merce, leggibile o in codice;
- b. la designazione del contenuto;
- c. il Paese d'origine.⁸⁰

Art. 40 Presupposti nel Paese d'origine

¹ L'Ufficio federale pone esigenze per garantire che la carne e i prodotti a base di carne destinati all'importazione in Svizzera siano ottenuti, tagliati, lavorati, fabbricati, immagazzinati e trasportati conformemente ai principi igienici generalmente ammessi.

⁷⁸ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

⁸⁰ Vedi anche l'art. 90 qui di seguito.

² Le aziende che esportano carne e prodotti a base di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché di conigli, volatili domestici e selvaggina devono sottostare alla sorveglianza veterinaria.

³ L'Ufficio federale riconosce quali possibili fonti di approvvigionamento di carne e prodotti a base di carne i macelli, gli stabilimenti di tagliatura e le aziende di trasformazione nonché i depositi frigoriferi ammessi dalla Comunità europea. L'Ufficio federale può ammettere altre aziende, se queste ultime soddisfano le esigenze della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e epizootie.⁸¹

^{3bis} L'Ufficio federale riconosce soltanto le imprese d'esportazione dei Paesi che lo informano regolarmente sulla situazione epizootica, sulla comparsa di focolai epizootici e sui risultati dei loro esami dei residui contenuti nella carne.⁸²

⁴ L'Ufficio federale può far esaminare da periti la situazione nel Paese d'origine, segnatamente in macelli, stabilimenti di tagliatura e aziende di trasformazione nonché in depositi frigoriferi che forniscono carne o prodotti a base di carne in Svizzera. Può addossarne le spese agli importatori interessati (art. 82).

Art. 41 Visita veterinaria di confine

La carne e i prodotti a base di carne che possono essere importati solamente con un'autorizzazione nonché le importazioni che non soggiacciono all'autorizzazione giusta l'articolo 37 capoverso 1 lettera c sono sottoposti alla visita veterinaria di confine al momento dell'importazione. Le altre importazioni sono controllate unicamente dagli organi doganali.

Art. 42 Agevolazioni

¹ D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale può, fissandone preventivamente le condizioni e gli oneri adeguati, autorizzare eccezionalmente l'importazione di carne e prodotti a base di carne in una forma o presentazione non prevista nella presente ordinanza.

² Se la merce è destinata alla messa in commercio, le autorità cantonali competenti nel luogo di destinazione ne sono informate. mento, che trasmette al servizio di controllo dell'Ufficio federale. Se manca il bollettino d'accompagnamento, il veterinario di confine, dopo aver consultato il servizio di controllo, prende uno dei provvedimenti di cui all'articolo 19.

Art. 43 Esigenze particolari per l'importazione di carne e prodotti a base di carne d'animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina

¹ La carne e i prodotti a base di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina devono:

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

- a. ...⁸³
- b. provenire da animali esaminati prima e dopo la macellazione;
- c.⁸⁴ essere stati dichiarati adatti all'alimentazione umana dal controllo delle carni.

² Corpi interi, mezzene e quarti possono essere importati anche non imballati.

Art. 44 Certificato di sanità e salubrità

¹ Gli invii di carne e prodotti a base di carne d'animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all'importazione devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità. Il certificato deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

- a. la situazione epizootica nel territorio di provenienza;
- b. l'osservanza delle esigenze generali e particolari per l'importazione (art. 39 e 43);
- c. la composizione e il trattamento della merce per quanto concerne, secondo il caso, gli ingredienti, gli additivi, i componenti, le sostanze estranee, lo stato igienico e microbiologico e i procedimenti fisici di trattamento.

² L'Ufficio federale può ammettere un certificato semplificato o rinunciare al certificato in caso d'importazione per il fabbisogno personale o per l'impiego nella propria economia domestica.

Art. 45 Designazione delle carni e dei prodotti a base di carne

¹ I singoli pezzi di carne destinati all'importazione delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, nonché il certificato di salubrità corrispondente devono essere provvisti del bollo ufficiale del controllo delle carni del macello o dello stabilimento di tagliatura o di un marchio equivalente con il numero dell'azienda. La marcatura può essere omessa sulla carne disossata e sugli organi, se è apposta sull'imballaggio o all'interno di quest'ultimo.⁸⁵

² I recipienti di trasporto devono recare le indicazioni di cui all'articolo 39 capoverso 5 e il numero dell'azienda d'esportazione riconosciuta; quelli contenenti carne devono recare inoltre la data della macellazione.

⁸³ Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1411).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

Art. 46⁸⁶ Esigenze particolari per l'importazione di carne e prodotti a base di carne di conigli domestici, volatili domestici e selvaggina

¹ La carne e i prodotti a base di carne di conigli domestici, volatili domestici e selvaggina tenuta in parchi devono provenire da animali che sono stati controllati dopo la macellazione.

² Non sono ammessi all'importazione:

- a. i conigli domestici non scuoiati e non sventrati, con le zampe e gli occhi;
- b. i volatili domestici (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, piccioni) non spennati, non sventrati;
- c. la selvaggina di pelo, non sventrata;
- d. i ruminanti selvatici con la testa, provenienti da Paesi diversi da quelli della Comunità europea e dalla Norvegia.

³ La selvaggina non scuoiata e non spennata può essere importata anche non imballata.

⁴ La carne e i prodotti a base di carne di cinghiale, non destinati al consumo personale, devono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale attestante un esame con esito negativo quanto alla presenza di cisticerchi e di trichine o un trattamento sufficiente di surgelamento.

⁵ La carne e i prodotti a base di carne d'orso non destinati al consumo personale devono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale attestante un esame con esito negativo quanto alla presenza di cisticerchi o un trattamento sufficiente di surgelamento.

Art. 47 Esigenze particolari per l'importazione di uova di pesci nonché di carne e prodotti a base di carne di rane

¹ Le disposizioni sull'importazione di carne e prodotti a base di carne di pesci (art. 36, 37 cpv. 1 lett. c, 38, 39, 41 e 48) s'applicano anche all'importazione di uova di pesce (caviale) destinate all'alimentazione.

² La carne e i prodotti a base di carne di rane devono provenire da animali:

- a. catturati nella natura o allevati conformemente alle prescrizioni nazionali concernenti la caccia, la pesca, la protezione degli animali e la conservazione delle specie;
- b. la cui specie non è minacciata nella sopravvivenza dall'esportazione;
- c. la cui riproduzione è garantita da un periodo di protezione adeguato nel Paese d'origine;
- d. che presentano un peso minimo ragionevole;
- e. allevati e uccisi in condizioni irreprensibili quanto alla protezione degli animali e all'igiene.

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

³ Per motivi di protezione degli animali e di conservazione delle specie, l'Ufficio federale può subordinare a ulteriori condizioni l'autorizzazione di importazione per la carne e i prodotti a base di carne di rane.

Art. 48 Certificato di sanità e salubrità

¹ Gli invii d'importazione di carni e prodotti a base di carne di conigli domestici, volatili domestici, selvaggina, pesci, rane, crostacei, molluschi ed echinodermi devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità. Il certificato deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

- a. la situazione epizootica nel territorio di provenienza;
- b. l'osservanza delle esigenze generali e particolari per l'importazione (art. 39, 46 e 47);
- c. la composizione e il trattamento della merce, per quanto concerne, secondo il caso, gli ingredienti, gli additivi, i componenti, le sostanze estranee, lo stato igienico e microbiologico e i procedimenti fisici di trattamento.

² La carne e i prodotti a base di carne di cinghiale e di orso, anche se possono essere importati senza autorizzazione (art. 37 cpv. 1 lett. d, e, g), devono essere accompagnati da un certificato ai sensi dell'articolo 46 capoversi 4 e 5. Per gli invii soggetti ad autorizzazione può essere prodotto anche un certificato attestante un trattamento sufficiente di surgelamento.⁸⁷

³ L'Ufficio federale può ammettere un certificato semplificato o rinunciare al certificato per la carne e i prodotti a base di carne di pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi nonché in caso d'importazione per il fabbisogno personale o per l'impiego nella propria economia domestica.

Sezione 2a:⁸⁸ **Importazione di latte e latticini**

Art. 48a

¹ Gli invii di latte e latticini indicati nel capitolo 4 della tariffa doganale svizzera⁸⁹ con peso lordo superiore a 20 kg e provenienti da altri paesi che non siano membri dell'UE o la Norvegia, sono accompagnati al momento dell'importazione da un'autorizzazione dell'ufficio federale e da un certificato di sanità e salubrità. Questi invii sono sottoposti alla visita veterinaria di confine presso l'ufficio doganale svizzero di entrata. Tutti gli altri invii vengono controllati secondo le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 1995⁹⁰ su l'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso.

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

⁸⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1598).

⁸⁹ RS **632.10**, Allegato

⁹⁰ [RU **1995** 1751, **2002** 675, **2004** 3065 n. II 2. RU **2005** 5451 all. 2 n. I 6]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS **817.02**).

² L'autorizzazione viene rilasciata se:

- a. non sussistono motivi di polizia epizootica che lo impediscono; e
- b. sono soddisfatti per analogia i presupposti nel Paese d'origine conformemente all'articolo 40.

³ Il certificato di sanità e salubrit  viene emesso dalle autorit  competenti del Paese d'origine e contiene:

- a. indicazioni sulla situazione relativa alle epizoozie nella regione d'origine;
- b. nome e numero dell'azienda, riconosciuta dall'ufficio federale, da cui proviene l'invio; e
- c. indicazioni relative all'igiene del latte e dei latticini, nonch  all'igiene in fase di produzione, immagazzinamento e trasporto.

Sezione 3: Importazione di sperma animale, embrioni e ovuli

Art. 49 Sperma animale ed embrioni

¹ Lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni di mammiferi di cui all'articolo 1 numero 1 possono essere importati solamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. Ogni invio dev'essere accompagnato da un certificato di sanit .

² Il certificato per lo sperma deve attestare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che gli esami richiesti dall'Ufficio federale sono stati effettuati e che il territorio di provenienza, l'effettivo di provenienza, il donatore dello sperma e l'invio non presentano epizoozie (art. 11 cpv. 3).

³ Il certificato per gli ovuli non fecondati e gli embrioni deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che:

- a. nell'effettivo di provenienza dei genitori non sono stati presi provvedimenti proibitivi di polizia epizootica;
- b. sono stati effettuati gli esami per stabilire l'assenza di epizoozie;
- c. gli ovuli non fecondati e gli embrioni sono stati preparati conformemente alle prescrizioni.

^{3bis} Per l'importazione dalla Comunit  europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'Accordo. Non sono necessarie autorizzazioni d'importazione. Il «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»⁹¹ informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati.⁹²

⁴ Il certificato   valido 90 giorni.

⁹¹ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

⁹² Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1411). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà alla visita veterinaria di confine. Di norma, gli invii provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno soltanto al controllo dei documenti.⁹³

Art. 49a⁹⁴ Certificato genealogico e d'allevamento

Il seme, gli ovuli non fecondati e gli embrioni di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell'importazione, da un certificato genealogico e d'allevamento conformemente all'articolo 21 o 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁹⁵ concernente l'allevamento di animali.

Art. 50 Uova da cova e uova di pesce

¹ Le uova da cova di volatili da reddito e da ornamento di cui all'articolo 1 numero 1 lettere g a k nonché le uova di pesce possono essere importate solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizootie;
- b. il veterinario cantonale ha confermato che dispositivi idonei sono a disposizione per la quarantena o l'isolamento;
- c.⁹⁶ per quanto concerne le uova di pesce, l'Ufficio federale dell'ambiente ha accertato che sono adempiute le esigenze dell'articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991⁹⁷ sulla pesca.

³ Gli invii d'importazione devono essere accompagnati da un certificato di sanità. Il certificato deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che gli esami richiesti dall'Ufficio federale sono stati effettuati e che il territorio di provenienza, l'effettivo di provenienza e l'invio non presentano epizootie (art. 11 cpv. 3).

^{3bis} Per l'importazione dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'Accordo. Per le uova da cova non è necessaria un'autorizzazione d'importazione. Il «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»⁹⁸ informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati.⁹⁹

⁴ Il certificato è valido dieci giorni.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁹⁴ Introdotto dal n. I 19 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303).

⁹⁵ RS **916.310**

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 4 all'O del 24 nov. 1993 concernente la LF sulla pesca, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **923.01**).

⁹⁷ RS **923.0**

⁹⁸ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà alla visita veterinaria di confine. Di norma, gli invii provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno soltanto al controllo dei documenti.¹⁰⁰

⁶ Nel luogo di destinazione la merce è collocata in quarantena o isolata. Gli invii d'importazione provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno a sorveglianza veterinaria ufficiale. Per la quarantena e la sorveglianza veterinaria ufficiale sono applicabili le disposizioni dell'articolo 29.¹⁰¹

Sezione 4: Importazione di foraggi

Art. 51¹⁰² Sottoprodotti di origine animale

¹ I sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OESPA¹⁰³ possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Dopo l'importazione, devono essere eliminati secondo le prescrizioni dell'OESPA.

² L'Ufficio federale sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione. L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione d'importazione se:

- a. il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente è autorizzato ad eliminare i sottoprodotti di origine animale importati;
- b. ha assicurato, all'occorrenza stabilendo condizioni e oneri, che è esclusa l'introduzione di un'epizoozia;
- c. ha accertato, trattandosi di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell'articolo 6 OESPA, che:
 1. il territorio di provenienza degli animali dal quale si intende importare i sottoprodotti e, all'occorrenza, l'effettivo di provenienza sono esenti da epizoozie;
 2. sono stati sottoposti ad un controllo veterinario;
- d. trattandosi di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 4 e 5 OESPA, l'eliminazione transfrontaliera è stata concordata con il Paese di provenienza.

³ L'Ufficio federale può rifiutare o ritirare l'autorizzazione se:

- a. sussiste un rischio accresciuto di introdurre un'epizoozia con i sottoprodotti di origine animale;
- b. la capacità complessiva degli stabilimenti di eliminazione interessati è necessaria per l'eliminazione a livello nazionale; sono riservate le convenzioni concernenti l'eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

¹⁰³ RS 916.441.22

⁴ Gli invii d'importazione devono essere accompagnati da un certificato giusta l'articolo 13. Per i sottoprodotti di origine animale della categoria 3, il certificato deve confermare che sono adempiute le esigenze del capoverso 2 lettera c.

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà alla visita veterinaria di confine.

Art. 52 Alimenti per cani e gatti

¹ Gli alimenti per cani e gatti concernenti prodotti di origine animale, eccettuate componenti del latte, possono essere importati soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione è rilasciata se nell'azienda di fabbricazione sono adempiute le esigenze di sterilizzazione delle materie prime.¹⁰⁴

² Sugli imballaggi deve essere indicato chiaramente che si tratta di alimenti per animali. Inoltre devono essere menzionati il nome e l'indirizzo del fabbricante o del fornitore straniero della merce, in modo leggibile oppure in codice, nonché il Paese d'origine.¹⁰⁵

^{2bis} Sugli imballaggi provenienti dalla Comunità europea, invece del Paese d'origine può essere indicata la Comunità europea. In questo caso il Paese d'origine deve essere indicato in codice.¹⁰⁶

³ Ogni invio d'importazione di oltre 20 kg lordi dev'essere accompagnato da un certificato attestante l'assenza di epizoozie nella merce.

⁴ Ogni invio d'importazione di oltre 20 kg lordi sottostà alla visita veterinaria di confine.

Art. 53 Importazione di foraggi per animali da reddito nell'agricoltura

¹ Per foraggi s'intendono i prodotti animali destinati al foraggiamento di animali da reddito nell'agricoltura come, in particolare, la farina di carne, di ossa, di sangue, di pesce e di piume, le conchiglie frantumate, i ciccioli e il grasso di mammiferi, nonché i miscugli di foraggi contenenti questi prodotti.¹⁰⁷

² I foraggi possono essere importati soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione è rilasciata se nell'azienda di fabbricazione sono adempiute le esigenze di sterilizzazione delle materie prime.¹⁰⁸

³ L'Ufficio federale stabilisce quali esami devono essere effettuati per provare la sterilizzazione di cui all'allegato 4 OESPA¹⁰⁹ e per determinare la composizione dei foraggi nell'azienda di provenienza.¹¹⁰

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

¹⁰⁶ Introdotto dal n. III 2 dell'O del 16 ott. 2002 (RU **2002** 4065). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O dell'8 giu. 1998 (RU **1998** 1575).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁰⁹ RS **916.441.22**

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

⁴ Qualsiasi invio destinato all'importazione deve essere accompagnato da un certificato attestante l'assenza di epizoozie nella merce.¹¹¹

⁵ Qualsiasi invio destinato all'importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine.¹¹²

Art. 54¹¹³ Alimenti per animali ricavati dai rifiuti

¹ Gli alimenti per animali secondo gli articoli 41–46 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹¹⁴ sulle epizoozie possono essere importati solamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. Dopo l'importazione, devono essere trattati secondo le prescrizioni dell'ordinanza sulle epizoozie.¹¹⁵

² L'Ufficio federale sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione. Rilascia l'autorizzazione d'importazione se:

- a. il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente è autorizzato ad eliminare i rifiuti di origine animale importati;
- b. ha assicurato, all'occorrenza stabilendo condizioni e oneri, che è esclusa l'introduzione di un'epizoozia.

³ L'ufficio federale può rifiutare o ritirare l'autorizzazione se il rischio d'introdurre un'epizoozia con i rifiuti di origine animale è aumentato.

⁴ Gli invii d'importazione con alimenti per animali ricavati dai rifiuti devono essere accompagnati da un certificato secondo l'articolo 13. Trattandosi di pesci o di scarti di pesce, il certificato deve precisare che non presentano alcun segno di malattia contagiosa per l'uomo e l'animale.

Sezione 5: Importazione di diverse sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici

Art. 55 Merci d'origine animale non destinata al foraggiamento

¹ Le merci seguenti possono essere importate solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale:

- a.¹¹⁶ sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OESPA¹¹⁷;
- b. animale da preda (Carnivora) per la preparazione di trofei;

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337).

¹¹² Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337).

¹¹³ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale [RU **1993** 920].

¹¹⁴ RS **916.401**

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

¹¹⁷ RS **916.441.22**

- c. altre merci quali trofei, pelli d'uccelli, piume e lana grezza non trattata;
- d. materie prime grezze d'origine animale destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici.¹¹⁸

² L'Ufficio federale sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione.

³ Nell'autorizzazione d'importazione, l'Ufficio federale disciplina le esigenze concernenti l'imballaggio e i veicoli di trasporto.

⁴ Ogni invio d'importazione deve essere accompagnato da un certificato. Questo deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e) che la merce non presenta rischi di epizoozia.

⁵ Ogni invio d'importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine.

⁶ La testa della selvaggina ungulata (*Artiodactyla*), di cui è prevista la preparazione come trofeo, può essere importata, senza autorizzazione e senza visita veterinaria di confine, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 37 capoverso 1 lettera e se è stata tagliata e imballata separatamente.

Art. 56¹¹⁹

Art. 57 Materiale infettivo

¹ L'importazione di germi patogeni per gli animali, di parassiti e di materiale d'origine animale per ricerche di laboratorio è ammessa unicamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. Questi sottopone la domanda, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente ha preso i provvedimenti di sicurezza per impedire la propagazione di malattie.

³ Ogni invio d'importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine.

Art. 58 Concime animale e paglia

¹ Gli organi doganali notificano all'Ufficio federale tutti gli invii d'importazione di concime animale.

² Il destinatario deve distruggere in modo inoffensivo la paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da imballaggio per invii d'importazione.

¹¹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 29 n. 5 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale [RU 1993 920].

¹¹⁹ Abrogato dal n. II 16 dell'O del 17 ott. 2001 (RU 2001 3294).

Capitolo 3: Transito

Sezione 1: Transito d'animali

Art. 59 Autorizzazione di transito

¹ Per il transito di animali delle specie di cui all'articolo 1 numero 1 lettere *a* a *k* è richiesta un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Questi rilascia l'autorizzazione se ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia delle epizoozie. Può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che le autorità del Paese di destinazione abbiano assicurato di accettare gli animali al confine.

² Gli invii in transito giusta il capoverso 1 devono essere accompagnati da un certificato. Esso deve contenere le attestazioni di cui all'articolo 26.

³ Il certificato è valido dieci giorni.

⁴ Il transito di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è limitato al traffico ferroviario o aereo.

⁵ Sono ammessi al transito senza autorizzazione, certificato e visita veterinaria di confine:

- a. gli animali nel traffico aereo, se non rimangono più di 48 ore in un aeroporto internazionale giusta l'articolo 6 capoverso 5;
- b. i cani e i gatti domestici; s'applica l'articolo 30.

⁶ Per il transito di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia non è richiesta alcuna autorizzazione. La visita veterinaria di confine comprende un controllo dei certificati e dei piani di trasporto. Sono fatti salvi gli esami in caso di sospetto di epizoozia e i controlli relativi all'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.¹²⁰

Art. 60 Trasporto di animali

¹ Gli animali ammessi al transito devono essere trasportati direttamente all'ufficio doganale d'uscita.

² Con essi non può essere trasportato alcun animale indigeno.

Sezione 2: Transito di merci

Art. 61

¹ Il transito di carne e prodotti a base di carne nonché di altre merci d'origine animale che possono essere vettori di agenti di malattie trasmissibili deve avvenire in modo da escludere qualsiasi propagazione di epizoozie.

^{1bis} Gli invii di latte e latticini con peso lordo superiore a 20 kg provenienti da altri paesi che non siano membri dell'UE o la Norvegia sono accompagnati durante il

¹²⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

transito da un certificato di sanità e salubrità secondo l'articolo 48a capoverso 3. Questi invii sono sottoposti alla visita veterinaria di confine presso l'ufficio doganale svizzero d'entrata, a meno che questa non sia già stata eseguita in un paese membro dell'UE o in Norvegia.¹²¹

² I veicoli vuoti che sono serviti per il trasporto di bestiame devono, prima del transito, essere ripuliti da residui di lettiera e di letame e disinfettati.

Sezione 3: Controlli

Art. 62 Visita veterinaria di confine

¹ Gli invii in transito di animali per cui è richiesta un'autorizzazione sottostanno alla visita veterinaria di confine.

² Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati a controllare anche altri invii in transito di animali e merci.

Art. 63 Depositi doganali

¹ Le merci che all'importazione sottostanno alla visita veterinaria di confine sono esaminate prima del collocamento in un deposito doganale.

² Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili alla visita delle merci nella misura in cui concernono la polizia epizootica.

³ Le merci che devono essere accompagnate da un certificato all'importazione devono essere accompagnate da un certificato anche per il collocamento in deposito doganale.

⁴ Per quanto concerne la polizia delle epizoozie, le merci collocate nei depositi doganali sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale.

⁵ Le merci o il loro imballaggio non devono essere manipolati in modo tale che non possano più essere accertate né la loro origine, né le indicazioni riguardanti il controllo delle carni.¹²²

⁶ La carne e i prodotti a base di carne depositati possono essere modificati (tagliati, reimballati, muniti di nuove designazioni, ecc.) solamente con l'approvazione e sotto la vigilanza degli organi del servizio veterinario di confine. Del rimanente sono applicabili gli articoli 96 e 97 dell'ordinanza del 10 luglio 1926¹²³ della legge sulle dogane.

⁷ Se la carne e i prodotti a base di carne sono destinati ai buffet di bordo di aeroporti internazionali, deve essere consegnato agli organi del servizio veterinario di confine un certificato. Esso deve confermare (art. 13 cpv. 1 lett. e):

¹²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1598).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

¹²³ RS **631.01**

- a. Per la carne e i prodotti a base di carne di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina:
 1. l'assenza di epizoozie nel territorio di provenienza;
 2. la provenienza della carne da aziende sottoposte al controllo veterinario nonché l'esame degli animali prima e dopo la macellazione;
- b. Per la carne e i prodotti a base di carne di conigli e volatili domestici:
 1. l'assenza di epizoozie nel territorio di provenienza;
 2. la provenienza della carne da aziende sottoposte al controllo veterinario;
- c. Per la carne e i prodotti a base di carne di selvaggina:
 1. l'assenza di epizoozie nel territorio di provenienza;
 2. inoltre, per i cinghiali e gli orsi, un trattamento per surgelamento o l'esame con risultati negativi sulla presenza di trichine o cisticerchi;
- d. Per la carne e i prodotti a base di carne di rane:

l'osservanza delle esigenze di cui all'articolo 47 capoverso 2;
- e. Per i pesci, i crostacei, i molluschi e gli echinodermi nonché per la loro carne o prodotti a base di carne:

l'idoneità all'alimentazione umana, per quanto l'Ufficio federale non rinunci a un certificato.

⁸ Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati ad esaminare le merci destinate al buffet di bordo.

Capitolo 4: Esportazione

Sezione 1: Esportazione di animali

Art. 64 Verifica delle condizioni d'esportazione e dei testi dei certificati

¹ Le condizioni d'importazione stabilite dei Paesi di destinazione e le condizioni convenute, all'occorrenza, tra esportatori e acquirenti stranieri per l'esportazione professionale d'animali nonché i testi dei certificati veterinari ufficiali devono essere sottoposti all'Ufficio federale per verifica, prima che gli animali siano preparati per l'esportazione.

² Il riconoscimento è rilasciato per la durata di un anno civile se l'azienda soddisfa le esigenze poste dalla legislazione sulle epizoozie e dalla legislazione sulla protezione degli animali nonché eventuali esigenze supplementari della legislazione del Paese di destinazione.¹²⁴

³ A domanda del Paese di destinazione, l'Ufficio federale può approvare condizioni non previste nel diritto svizzero.

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

Art. 64a¹²⁵ Riconoscimento quale impresa d'esportazione

¹ A domanda dell'impresa d'esportazione, l'Ufficio federale avvia una procedura di riconoscimento nel caso in cui il Paese di destinazione degli animali esiga che l'impresa d'esportazione sia riconosciuta ufficialmente in quanto tale. Prima del riconoscimento consulta il veterinario cantonale.

² Il riconoscimento è rilasciato per la durata di un anno civile se l'azienda soddisfa le esigenze poste dalla legislazione sulle epizootie e dalla legislazione sulla protezione degli animali nonché eventuali esigenze supplementari della legislazione del Paese di destinazione.¹²⁶

Art. 65 Vigilanza delle esportazioni di animali

¹ Il veterinario di controllo delle esportazioni¹²⁷ (art. 5) vigila sull'osservanza delle condizioni approvate dall'Ufficio federale, svolge o fa svolgere gli esami prescritti e compila i certificati veterinari ufficiali d'esportazione.

² A domanda del Paese d'importazione o dell'esportatore svizzero, l'Ufficio federale può eseguire esso stesso i compiti di cui al capoverso 1, all'occorrenza facendo ricorso a periti svizzeri o stranieri. In questo caso informa previamente il veterinario cantonale e l'esportatore.

Art. 66 Legalizzazione di certificati

A domanda del Paese d'importazione, l'Ufficio federale legalizza i certificati ufficiali compilati dai veterinari di controllo delle esportazioni.

Art. 67 Visita veterinaria di confine

¹ Ogni invio d'esportazione di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina sottostà alla visita del servizio veterinario di confine, presso l'ufficio doganale d'uscita. Il veterinario di confine controlla segnatamente lo stato di salute e l'idoneità degli animali al trasporto nonché le indicazioni riportate nei certificati di accompagnamento.

^{1bis} Gli invii di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all'esportazione verso la Comunità europea e la Norvegia sono esaminati per campionatura dal veterinario di confine.¹²⁸

² Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati ad esaminare anche gli invii d'esportazione di altri animali.

¹²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

¹²⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

¹²⁷ Nuovo termine giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002

(RU 2002 1411). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹²⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

Art. 68¹²⁹ Costi

I costi della procedura di riconoscimento sono a carico dell'impresa d'esportazione. Quelli delle altre prestazioni secondo gli articoli 64 a 67 nonché per le vaccinazioni eventualmente richieste dal Paese di destinazione sono a carico di chi le chiede (art. 82).

Sezione 2: Esportazione di carne e di prodotti a base di carne**Art. 69** Verifica delle condizioni d'esportazione e dei testi dei certificati

¹ Le condizioni d'importazione stabilite dal Paese di destinazione e le condizioni convenute, all'occorrenza, fra gli esportatori e gli acquirenti stranieri per l'esportazione professionale di carne e prodotti di carne nonché i testi dei certificati veterinari ufficiali devono essere sottoposti per verifica all'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale approva l'applicazione delle condizioni e i testi dei certificati se non contengono norme inconciliabili con la legislazione svizzera sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari. L'Ufficio federale può prescrivere l'impiego di moduli di certificato ufficiali.

³ A domanda del Paese d'importazione, l'Ufficio federale può approvare condizioni non previste nella legislazione sulle derrate alimentari e sulle epizoozie e in particolare:

- a. altri procedimenti di fabbricazione, di controllo e di marcatura;
- b. altre esigenze per i locali e le attrezzature di macelli, di aziende di tagliatura e trasformazione nonché di depositi frigoriferi;
- c. il controllo veterinario di merci che non siano carne o prodotti a base di carne.

⁴ L'Ufficio federale approva le condizioni, con l'assenso dell'Ufficio federale della sanità pubblica, se:

- a. derogano alla legislazione sulle derrate alimentari;
- b. esigono il controllo veterinario di merci diverse dalla carne e dai prodotti a base di carne;
- c. necessitano di affidare i compiti di vigilanza nelle imprese d'esportazione (art. 5) a organi esecutivi che non siano i veterinari di controllo delle esportazioni.

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1357).

Art. 70 Riconoscimento come azienda d'esportazione

¹ L'Ufficio federale, a domanda del macello, dell'azienda di tagliatura o di trasformazione o del deposito frigorifero svolge la procedura di riconoscimento se il Paese di destinazione della merce ne esige il riconoscimento ufficiale come azienda d'esportazione.

² L'Ufficio federale riconosce, per la durata di un anno civile, l'azienda d'esportazione in base ai controlli effettuati dopo aver sentito le autorità cantonali competenti se:

- a. l'azienda risponde alle esigenze poste dalla legislazione sulle derrate alimentari e sulle epizoozie come anche alle esigenze del Paese di destinazione eventualmente deroganti alla legislazione svizzera;
- b.¹³⁰ il controllo delle carni nel macello è eseguito da veterinari o da controllori delle carni non veterinari che lavorano sotto la direzione permanente di veterinari;
- c. l'azienda dimostra che sono stati eseguiti gli esami di laboratorio richiesti, all'occorrenza, dall'Ufficio federale o dal Paese di destinazione.

³ L'Ufficio federale assegna all'azienda d'esportazione riconosciuta un numero ufficiale di controllo delle esportazioni e le attribuisce i veterinari di controllo delle esportazioni e i sostituti necessari.

⁴ L'elenco delle aziende d'esportazione riconosciute è pubblicato periodicamente nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria».

⁵ I piani di mutamenti edili importanti in un'azienda d'esportazione riconosciuta devono essere sottoposti per esame all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori. Esso esamina se sono ancora adempiuti i presupposti per il riconoscimento.

Art. 71 Rinnovo o revoca del riconoscimento

¹ L'Ufficio federale verifica regolarmente se sono ancora adempiuti i presupposti per il riconoscimento. Si avvale della collaborazione del veterinario di controllo delle esportazioni, delle autorità cantonali nonché, all'occorrenza, di periti svizzeri o stranieri.

² L'Ufficio federale rinnova il riconoscimento se l'azienda adempie le condizioni d'importazione del Paese di destinazione e i presupposti per il riconoscimento. In caso contrario revoca il riconoscimento temporaneamente o per un tempo indeterminato.

Art. 72 Vigilanza delle aziende d'esportazione

¹ I veterinari di controllo delle esportazioni (art. 5) vigilano sul rispetto delle condizioni approvate dall'Ufficio federale, eseguono o fanno eseguire gli esami prescritti e compilano i certificati veterinari ufficiali d'esportazione.

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

² A domanda del Paese importatore o dell'esportatore svizzero, l'Ufficio federale può eseguire da sé, all'occorrenza facendo capo a periti svizzeri o stranieri, i compiti di cui al capoverso 1. In tal caso avverte previamente le autorità cantonali.

³ A domanda del Paese importatore, dell'impresa d'esportazione o dell'esportatore svizzero, l'Ufficio federale esegue o fa eseguire, in caso di bisogno, esami sistematici se costituiscono una condizione indispensabile per il riconoscimento o per l'esportazione.¹³¹

⁴ I recipienti per l'esportazione di carne e prodotti a base di carne devono recare il timbro ufficiale del veterinario di controllo delle esportazioni dell'azienda d'esportazione ovvero una marcatura equivalente. Sono salve le convenzioni internazionali.

Art. 73 Legalizzazione di certificati

A domanda del Paese d'importazione, l'Ufficio federale legalizza i certificati ufficiali compilati dai veterinari ufficiali.

Art. 74 Visita veterinaria di confine

¹ Gli invii d'esportazione di oltre 20 kg lordi di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina sono esaminati dal servizio veterinario di confine, conformemente agli articoli 15 a 24 e 81.

^{1bis} Gli invii di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all'esportazione verso la Comunità europea e la Norvegia sono esaminati per campionatura dal veterinario di confine.¹³²

² Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati a controllare anche invii d'esportazione di carne di altre specie animali nonché di prodotti a base di carne.

Art. 75¹³³ Costi

I costi della procedura di riconoscimento sono a carico dell'impresa d'esportazione. Quelli delle altre prestazioni secondo gli articoli 69 a 74 sono a carico di chi le chiede (art. 82).

Art. 75a¹³⁴ Ossa e cotenne

L'esportazione di ossa e cotenne è disciplinata dall'articolo 77.

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU **1990** 1357).

¹³² Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU **1990** 1357).

¹³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3113).

Sezione 3: Esportazione di altre merci

Art. 76 Principio

¹ Le altre merci di origine animale che possono essere vettori di agenti di malattie trasmissibili devono essere esportate in modo da escludere qualsiasi propagazione d'epizootie.

² Se un Paese importatore chiede un controllo veterinario ufficiale delle merci d'esportazione, sono applicabili:

- a. gli articoli 69–75 della presente ordinanza per quanto riguarda le derrate alimentari e i dispositivi medici ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici;
- b. gli articoli 64–68 per le altre merci.¹³⁵

³ Gli organi del servizio veterinario di confine sono autorizzati a controllare gli invii d'esportazione menzionati nel capoverso 1.

Art. 76a¹³⁶ Uova da cova

Le uova da cova e gli imballaggi di uova da cova destinati all'invio verso la Comunità europea e la Norvegia devono essere stampigliati singolarmente con l'indicazione di provenienza CH-... (numero dell'azienda di provenienza).

Art. 77¹³⁷ Sottoprodotti di origine animale

¹ I sottoprodotti di origine animale possono essere esportati unicamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia epizootica e che viene garantito il rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione;
- b. il richiedente prova che, in caso di restrizioni delle importazioni decise dal Paese di destinazione, può eliminare la merce all'interno del Paese ai sensi dell'articolo 39 OESPA¹³⁸;
- c. l'eliminazione transfrontaliera di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 4 e 5 OESPA è stata concordata con il Paese di destinazione.

³ L'Ufficio federale sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione di cui al capoverso 2 lettera b.

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

¹³⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

¹³⁸ RS 916.441.22

⁴ L'autorizzazione deve essere vincolata all'onere che le quantità di sottoprodotti di origine animale esportati vengano notificate ogni mese all'Ufficio federale.

⁵ È fatta salva l'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente basata sulle normative concernenti i rifiuti secondo la legge del 7 ottobre 1983¹³⁹ sulla protezione dell'ambiente.

Capitolo 5: Divieti d'importazione, di transito e d'esportazione

Sezione 1:

Divieti per motivi di protezione degli animali e di conservazione delle specie

Art. 78

¹ È vietata l'esportazione di animali per l'attuazione di pratiche vietate giusta gli articoli 20 capoverso 1 e 22 capoverso 2 lettera g della legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali e l'articolo 66 capoverso 1 lettere d ed h dell'ordinanza del 27 maggio 1981¹⁴⁰ sulla protezione degli animali (macellazione senza stordimento, amputazione degli artigli a gatti e altri felini, recisione delle orecchie e della coda ai cani, soppressione degli organi vocali, accorciamento del fusto della coda ai cavalli e accorciamento della coda ai bovini, interventi chirurgici per procurare orecchie cadenti ai cani).¹⁴¹

² Gli animali sottoposti a pratiche vietate conformemente al capoverso 1 non possono essere importati se sono stati esportati dalla Svizzera allo scopo di attuare le pratiche vietate.

³ È vietata l'importazione di cani con orecchie e code recise. Non sottostanno a questo divieto i cani appartenenti a stranieri che vengono temporaneamente in Svizzera per vacanze o altri brevi soggiorni nonché le importazioni a titolo di trasloco di mascherie.¹⁴²

⁴ È vietata l'importazione di carne e prodotti a base di carne di tartarughe come anche di prodotti con debole tenore di carne di tartaruga e di prodotti che non presentano più la struttura tissurale della carne.¹⁴³

¹³⁹ RS **814.01**

¹⁴⁰ RS **455.1**

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

¹⁴³ Vedi anche l'art. 90 qui di seguito.

Sezione 2: Divieti per motivi di polizia epizootica

Art. 79 Divieto d'importazione e di transito di scimmie e lemuri¹⁴⁴

¹ Sono vietati l'importazione e il transito di scimmie (*Simiae*) e di proscimmie (*Prosimiae*) tranne per il transito nel traffico aereo se gli animali non lasciano l'aeroplano.

² L'Ufficio federale rilascia eccezionalmente un'autorizzazione d'importazione se può essere esclusa, con misure preventive appropriate, la trasmissione di malattie e se gli animali sono destinati:

- a. a istituti scientifici o ad aziende che hanno preso misure specifiche contro la trasmissione di malattie;
- b. a giardini e parchi zoologici;
- c. ad artisti per la loro professione o
- d. ad essere importati come masserizie.

Art. 79a¹⁴⁵ Altri divieti d'importazione e di transito

¹ I divieti d'importazione e di transito per ragioni di polizia epizootica sono menzionati nell'allegato.

² L'Ufficio federale può autorizzare deroghe se:

- a. è provato che la situazione epizootica nella regione di provenienza e negli eventuali Paesi di transito è favorevole; o
- b. se l'introduzione di un'epizoozia è esclusa attraverso provvedimenti appropriati.

Capitolo 6: Trasporti

Sezione 1: Trasporti internazionali di animali

Art. 80

¹ I trasporti di animali devono soddisfare:

- a. la Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale;
- b. la legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali e la pertinente ordinanza del 27 maggio 1981¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

¹⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

¹⁴⁶ RS **455.1**

² Nel caso di trasporti per ferrovia e su strada, gli animali devono disporre almeno della superficie di carico indicata nell'allegato 4 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali.¹⁴⁷

³ Chi trasporta a titolo professionale animali da e verso la Comunità europea e la Norvegia, necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.¹⁴⁸

⁴ Per il trasporto professionale di animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina da e verso la Comunità europea e la Norvegia occorre stilare un piano di trasporto, se il trasporto dura più di otto ore.¹⁴⁹

Sezione 2: Mezzi di trasporto, impianti e dispositivi

Art. 81

¹ Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti e i dispositivi utilizzati per il trasporto internazionale d'animali e merci devono essere mantenuti puliti e, quando è necessario, disinfettati.

² Gli organi del servizio veterinario di confine controllano sul luogo ufficiale se i mezzi di trasporto, gli impianti e i dispositivi soddisfano le esigenze della legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari e sulla protezione degli animali. Essi ordinano le misure necessarie o annunciano il caso all'autorità competente.¹⁵⁰

³ Il veterinario di confine può ordinare la pulitura e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti e dispositivi.

Capitolo 7: Emolumenti

Art. 82

¹ Gli emolumenti per le prestazioni di servizio dell'Ufficio federale sono disciplinati nell'ordinanza del 30 ottobre 1985¹⁵¹ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

² I Cantoni possono riscuotere emolumenti conformemente al diritto cantonale per le prestazioni di servizio fornite in esecuzione della presente ordinanza.

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1121).

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1411).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002

(RU **2002** 1411).

¹⁵¹ RS **916.472**

Capitolo 8: Disposizioni procedurali e penali

Sezione 1: Disposizioni procedurali

Art. 83 Decisioni

Alle autorizzazioni e alle altre decisioni è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵² sulla procedura amministrativa.

Art. 84 Procedura di ricorso

¹ Contro le decisioni del veterinario di confine, la persona soggetta all'obbligo della denuncia e i proprietari degli animali e delle merci contestati possono fare opposizione, per scritto, presso l'Ufficio federale, al più tardi il giorno feriale successivo alla notifica della decisione o entro cinque giorni, ove si tratti di contestazioni secondo la legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari. L'opposizione non ha effetto sospensivo; questo può essere accordato dall'Ufficio federale su domanda.¹⁵³

² e ³...¹⁵⁴

⁴ Contro le decisioni degli organi cantonali e comunali può essere fatto ricorso presso il servizio designato dal Cantone.

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 85 Importazione illegale di animali e di merci

¹ Il veterinario di confine sequestra gli animali o le merci importati illegalmente se sono scoperti al passaggio del confine o immediatamente dopo e non sono già stati sequestrati dagli organi doganali. Gli organi esecutivi al confine respingono, per quanto possibile, gli animali la cui importazione è vietata giusta l'articolo 78.

² L'autorità che conduce un'inchiesta penale amministrativa sequestra gli animali o le merci importati illegalmente scoperti all'interno del Paese e informa le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e sulle epizoozie. Queste autorità prendono immediatamente i provvedimenti d'urgenza per salvaguardare la salute dell'uomo e degli animali come la quarantena, gli esami, la mattazione o l'eliminazione innocua.

³ Se scoprono all'interno del Paese animali o merci importati illegalmente, le autorità cantonali li sequestrano, prendono immediatamente i provvedimenti d'urgenza per salvaguardare la salute dell'uomo e degli animali e denunciano i fatti all'Ufficio federale. Gli animali sottoposti all'ordinanza del 19 agosto 1981¹⁵⁵ sulla conserva-

¹⁵² RS 172.021

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

¹⁵⁴ Abrogati dal n. II 104 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

¹⁵⁵ RS 453

zione delle specie possono essere sequestrati dall'Ufficio federale, previa consultazione delle autorità cantonali. Se è già avviata un'inchiesta penale amministrativa, l'autorità che conduce l'inchiesta sequestra, per quanto possibile, gli animali o le merci e prende le misure necessarie dopo aver consultato le autorità cantonali.

⁴ L'autorità che ha ordinato il sequestro sistema gli animali e le merci sequestrati, a spese e a rischio della persona interessata, in un luogo designato dall'Ufficio federale e sotto la vigilanza di quest'ultimo. L'Ufficio federale prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute dell'uomo e degli animali.

⁵ L'Ufficio federale decide infine se gli animali e le merci sequestrati:

- a. possono essere successivamente liberati per l'importazione;
- b. possono essere riesportati;
- c. sono confiscati e utilizzati conformemente all'ordinanza del 19 agosto 1981 sulla conservazione delle specie;
- d. sono confiscati e distrutti.

Art. 86 Perseguimento penale

¹ Alle infrazioni alla presente ordinanza, commesse al confine doganale e territoriale, è applicabile l'articolo 52 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie. Ove fosse simultaneamente commessa un'infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane, se del caso con la partecipazione dell'Ufficio federale.

² L'Amministrazione delle dogane notifica ed esegue per conto dell'Ufficio federale i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane.

³ Sono determinanti le fattispecie del Codice penale svizzero¹⁵⁶ nonché della legislazione su la protezione degli animali, le epizootie, le derrate alimentari, l'agricoltura e le dogane.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 87

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta al Dipartimento federale dell'economia e al Dipartimento federale delle finanze e, dal profilo tecnico, all'Ufficio federale e all'Amministrazione delle dogane.

² Per assicurare un'esecuzione conforme e uniforme, l'Ufficio federale emana le necessarie istruzioni d'esecuzione di carattere tecnico.¹⁵⁷

¹⁵⁶ RS 311.0

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1411).

Sezione 2: Abrogazioni e modificazioni

Art. 88 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 13 giugno 1977¹⁵⁸ sulla normativa veterinaria per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di merci;
- b. l'ordinanza n. 4/68 dell'Ufficio veterinario federale del 22 gennaio 1968¹⁵⁹ concernente l'importazione e il transito di scimmie;
- c. l'ordinanza (1/74) del 13 maggio 1974¹⁶⁰ concernente l'importazione e il transito di pappagalli e cocorite.

Art. 89 Diritto vigente: modificazione

1. L'ordinanza del 27 maggio 1981¹⁶¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 66 cpv. 1 lett. h

...

2. L'ordinanza del 26 maggio 1936¹⁶² sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 5

...

3. L'ordinanza federale dell'11 ottobre 1957¹⁶³ concernente l'ispezione delle carni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

...

Art. 73

...

¹⁵⁸ [RU 1977 1194, 1981 1248 art. 24 n. 1, 1984 679 art. 17 cpv. 2]

¹⁵⁹ [RU 1968 224]

¹⁶⁰ [RU 1974 1001]

¹⁶¹ RS 455.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

¹⁶² [CS 4 473; RU 1948 499, 1951 132, 1952 905, 1954 1415, 1957 953 art. 120 cpv. 2 1009, 1960 318, 1963 1198, 1964 941 1476, 1965 411 1316, 1966 525, 1967 1565, 1969 245, 1971 162, 1972 373 art. 91 1977, 1973 II 962, 1975 653 662 1436, 1976 1718, 1978 1585, 1979 1760, 1980 216 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966 2304, 1983 254, 1984 427 602 876, 1985 633, 1986 418 1924 n. II 1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 1345, 1989 2365 2498, 1991 370 allegato n. 7 1981 n. II 2, 1993 920 art. 29 n. 2 1996 838 art. 37. RU 1995 1491 art. 439 lett. a].

¹⁶³ [RU 1957 953, 1964 59, 1970 159, 1971 776, 1985 43, 1987 820, 1993 3373 n. II 2, 1995 1666 all. 3 n. 1. RU 1997 1121 n. III 1]

Art. 74

Abrogato

Art. 80 cpv. 1 lett. b e c

...

Art. 80 cpv. 2

Abrogato

Art. 84 cpv. 1 lett. a

...

Titolo precedente l'articolo 108

...

Art. 108 cpv. 3

...

Art. 111

Abrogato

4. L'ordinanza del 15 dicembre 1967¹⁶⁴ sulle epizootie è modificata come segue:

Art. 2

...

Art. 14 n. 14.1

Art. 16 n. 16.3

...

Art. 61 n. 61.3

...

5. L'ordinanza del 1° maggio 1974¹⁶⁵ concernente la preparazione, l'importazione, il commercio e il controllo di prodotti immunobiologici per uso veterinario è modificata come segue:

Art. 3 n. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

Abrogati

¹⁶⁴ [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1]

¹⁶⁵ [RU 1974 915, 1993 879 all. 3 n. 40. RU 1995 3805 art. 32]

6. L'ordinanza del 30 ottobre 1985¹⁶⁶ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OTUFV) è modificata come segue:

Art. 15, periodo introduttivo e tavola lett. a, e ed f

...

Art. 16

...

Art. 17 lett. a e b

...

Titolo precedente l'articolo 21

...

Art. 21 titolo e cpv. 1 lett. b e d

...

Sezione 3: Disposizione transitoria

Art. 90¹⁶⁷ Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

Nella sua nuova forma, l'articolo 49 capoverso 3^{bis} è applicabile agli invii di importazione provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Ungheria, Cipro, Slovacchia e dalla Repubblica Ceca soltanto a partire dal 1° gennaio 2005. Nel frattempo è applicabile l'articolo 49 capoversi 1–3.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 91

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1988.

² Entrano in vigore soltanto il 1° gennaio 1989:

- a. gli articoli 47 capoverso 2 e 48 capoverso 1 concernenti l'importazione di carne e prodotti a base di carne di rane;
- b. l'articolo 55 capoverso 1 lettere b, c, e ed f.

¹⁶⁶ RS 916.472. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

*Allegato*¹⁶⁸

Divieti di importazione e di transito nel traffico viaggiatori

Tipo di merce	Provenienza
1 Prodotti ^a di solipedi e di ruminanti	1.1 Africa: tutti i Paesi 1.2 Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone 1.3 Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile 1.4 Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina
2 Prodotti ^a di suini e di cinghiali	2.1 Africa: tutti i Paesi 2.2 Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone 2.3 Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile 2.4 Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina
3 Prodotti di pollame domestico	3.1 Africa: tutti i Paesi 3.2 Asia: tutti i Paesi 3.3 Europa: Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina, Bielorussia
^a Prodotti che nel traffico di merci commerciali devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine.	

¹⁶⁸ Abrogato dal n. III 2 dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121). Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Aggiornato dal n. II dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3113).

